

**CASACONSUMPROPRIETA'**  
**STATUTO**  
**NAZIONALE**

**COSTITUZIONE – SEDE – FINALITA'**

**Art. 1**

E' costituita con sede in Roma, Via San Nicola da Tolentino n° 21, l' "Associazione nazionale per la tutela della casa e dei consumatori (in sigla CASACONSUMPROPRIETA')".

L'Associazione, che non ha finalità di lucro, ha come scopo esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti e in particolare – oltre al diritto alla salute, al diritto alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti, al diritto ad una informazione adeguata e ad una pubblicità corretta, al diritto alla correttezza, trasparenza ed equità dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, al diritto alla erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, al diritto a ricevere assistenza e sostegno per la stipula di mutui con banche ed enti finanziatori – dei diritti relativi a tutti i rapporti economici sulla casa di abitazione **e sugli immobili in generale**, nessuno escluso.

L'Associazione si ispira ai principi della partecipazione democratica, della solidarietà e promozione sociale, dell'autonomia e responsabilità e ai principi su cui è fondata l'Unione Europea.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

**Art. 2**

CASACONSUMPROPRIETA' esercita le proprie attività secondo gli indirizzi deliberati dai propri organi statutari per le finalità indicate nell'art. 1 del presente Statuto, nell'ambito delle legislazioni comunitarie, nazionale e regionale.

CASACONSUMPROPRIETA' può sottoscrivere accordi o convenzioni con soggetti pubblici e privati, nazionali, europei ed internazionali e creare alleanze e partnership funzionali con altri organismi o associazioni per la realizzazione di progetti comuni.

**Art. 3**

CASACONSUMPROPRIETA' articola la propria struttura nei livelli internazionale, nazionale, regionale o territoriale ~~sulla base di apposito Regolamento emanato dal~~

~~Consiglio nazionale.~~

~~Le strutture regionali e territoriali verranno costituite secondo i principi stabiliti dal presente statuto e dal regolamento previsto al comma precedente.~~

#### **Art. 4**

Nel perseguire gli scopi associativi, CASACONSUMPROPRIETA' in particolare opera per:

- a) promuovere una cultura associativa fra proprietari di abitazione **anche in condominio** ed in genere **fra** consumatori ed utenti a vario titolo del bene casa che porti questi a porsi come interlocutori organizzati delle istituzioni, delle altre forze sociali, dei produttori ed erogatori di beni e servizi particolarmente immobiliari;
- b) favorire la partecipazione democratica degli associati attraverso momenti di studio, informazione, confronto, dibattito, sia all'interno che all'esterno dell'associazione, e trovare forme di coinvolgimento degli associati nell'elaborazione e nell'attuazione dei progetti e delle iniziative volte alla tutela collettiva dei consumatori ed utenti a vario titolo del bene casa;
- c) promuovere una cultura conciliativa per la risoluzione delle controversie immobiliari ed edilizie;
- d) promuovere l'informazione, la formazione e l'educazione al consumo dei beni e dei servizi particolarmente immobiliari attraverso la pubblicazione di riviste, agenzie di informazione, guide informative ed altresì attraverso ricerche, studi, test, sondaggi, osservatori, manifestazioni, convegni e corsi di formazione, in proprio o per conto o in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
- e) tutelare gli interessi economici e giuridici dei consumatori in genere e degli utenti a vario titolo del bene casa, in particolare ricorrendo agli strumenti della costituzione di parte civile nel processo penale, della costituzione nel processo civile e amministrativo; della trattativa, nonché alle azioni e ai ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale – individuali e collettivi - al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, di eliminare forme di pubblicità ingannevole, di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti immobiliari e dei beni di consumo relativi alla casa, di evitare l'inserimento e di accertare l'inefficacia delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, di eliminare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva, di far cessare gli abusi, le speculazioni e le frodi ed ogni altro atto e comportamento lesivo degli interessi dei consumatori, di ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli

utenti;

f) promuovere, anche attraverso un'adeguata informazione, il controllo sociale dei servizi relativi alla casa, stimolarne una equilibrata diffusione, verificarne il livello qualitativo;

g) rappresentare gli interessi dei consumatori-utenti a vario titolo del bene casa nei competenti organismi ai livelli territoriale, regionale, nazionale, comunitario ed internazionale;

h) rivendicare una politica del consumo che divenga parte integrante della politica economica nazionale e comunitaria ed un'adeguata legislazione in materia di assistenza e tutela dei consumatori che preveda anche la presenza di strutture consultive e decisionali legittimate ad esprimere gli interessi degli utenti a vario titolo del bene casa nei confronti delle istituzioni;

i) stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni, organizzazioni e comitati di consumatori operanti sul territorio nazionale e con le altre organizzazioni europee e internazionali di consumatori, per sviluppare un adeguato movimento dei consumatori;

l) contrattare con enti, associazioni, imprese, istituzioni pubblici e privati normative e principi che assicurino adeguate informazioni, trasparenza e controllo ai consumatori-utenti e/o miglioramento della qualità del prodotto immobiliare;

m) promuovere azioni per il controllo della qualità dei prodotti immobiliari e degli impianti relativi anche ai fini della sicurezza nonché dei beni di consumo della casa, a tutela della salute e della sicurezza;

n) promuovere iniziative di informazione e di educazione per il consumo, per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo delle energie alternative, nella salvaguardia dell'ambiente;

o) promuovere osservatori per rilevare la qualità, i prezzi e le tariffe dei beni di consumo e servizi relativi alla casa; promuovere gruppi d'acquisto collettivi; stipulare accordi e convenzioni che consentano concreti risparmi o altre convenienze per gli associati; promuovere la mobilitazione dei consumatori-utenti e ogni altra azione utile ad affermare gli interessi degli utenti a vario titolo del bene casa;

p) promuovere strutture di servizio per l'espletamento dell'attività dell'associazione;

q) il diritto all'educazione al consumo responsabile, il diritto all'educazione e all'uso del denaro per prevenire il fenomeno del sovraindebitamento e dell'usura nei mutui casa.

Tra gli scopi dell'associazione rientrano in particolare:

- tutelare con ogni forma e in ogni sede, sia collettivamente che individualmente, i diritti di tutti coloro che, acquistando la proprietà della casa, intendono attuare il più ampio diritto

all'abitazione rappresentandoli sia a livello nazionale che internazionale nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle organizzazioni politiche, sindacali ed economiche, delle associazioni di categoria e di settore;

- garantire la piena valorizzazione del risparmio investito nella proprietà immobiliare nell'ambito della tutela del diritto all'abitazione;
- favorire tra gli utenti a vario titolo del bene casa, l'esercizio della convivenza civile, della tolleranza e la realizzazione e composizione degli interessi individuali in un contesto comune, nonché la loro partecipazione alla realizzazione e al mantenimento di condizioni di decoro e di qualità dei complessi in cui vivono e delle città;
- promuovere iniziative per la riforma dell'attuale quadro normativo nella direzione di una più specifica tutela dei proprietari-utenti casa, con particolare riferimento, seppur a titolo esemplificativo, alla riforma della legislazione in materia di condominio; di tutela normativa degli acquirenti di immobili; alla revisione della fiscalità immobiliare; alla attuazione in Italia della disciplina comunitaria in materia di multi-proprietà nelle sue diverse forme; a promuovere iniziative atte a favorire la composizione di dissidi e controversie fra proprietari-utenti inerenti la gestione dei servizi comuni, all'utilizzazione delle parti comuni e alle regole di convivenza, favorendo l'istituzione di sportelli di conciliazione e di camere arbitrali; a sviluppare tutte le descritte iniziative a tutela dell'utenza, coordinandole nell'ambito di quelle assunte dalle associazioni che operano a tutela degli utenti e dei consumatori; a favorire la ricerca e lo studio sui temi oggetto delle proprie iniziative, sia mediante l'istituzione di un Centro Studi, sia avvalendosi di Centri Studi esterni all'Associazione.

L'Associazione potrà altresì promuovere l'istituzione di borse o assegni di studio, organizzare convegni o seminari, istituire scuole per la formazione di utenti e operatori in materia di gestione immobiliare, promuovere la pubblicazione di monografie e/o periodici, costituire banche-dati inerenti documentazione normativa, giurisprudenziale e tecnica sulle problematiche dei proprietari utenti.

L'Associazione non potrà in alcun caso svolgere attività diverse da quelle sopra descritte, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

## **SOCI**

### **Art. 5**

I soci si distinguono in:

- soci onorari: coloro che sono proclamati tali dal Congresso nazionale su proposta del

Consiglio nazionale **Presidente** e sono scelti tra coloro che si siano meritoriamente distinti nelle attività rientranti nelle finalità dell'associazione;

- soci ordinari: ~~le associazioni aderenti al momento della costituzione di a CASACONSUMPROPRIETA'~~ ovvero coloro **le persone fisiche, le persone giuridiche, i condomini e le associazioni - che non siano in contrasto o in concorrenza con le finalità di CASACONSUMPROPRIETA' - che richiedano e siano ammessi a quest'ultima per deliberazione del Comitato esecutivo; essi sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale nella misura e secondo le modalità che verranno stabilite ogni anno dal Comitato esecutivo.**

**Il regolare pagamento delle quote associative annuali costituisce condizione essenziale perché il socio ordinario eserciti tutti i suoi diritti.**

~~Ogni iscritto in regola con i versamenti delle quote annuali partecipa alla vita sociale e ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina delle cariche sociali; tuttavia, all'atto dell'iscrizione, ciascun iscritto può liberamente decidere di rinunciare alla partecipazione alla vita sociale e di usufruire soltanto delle attività di assistenza e informazione della CASACONSUMPROPRIETA'. In tal caso avrà la qualifica di socio aggregato e pagherà una quota inferiore a quella minima stabilita dal Consiglio nazionale.~~

~~Possono essere soci associazioni, movimenti, leghe, circoli, gruppi organizzati purchè i loro scopi si richiamaano agli interessi dei consumatori, dei cittadini, degli utenti e non siano in contrasto con le finalità di CASACONSUMPROPRIETA'.~~

~~La rappresentanza dei soci collettivi nella vita associativa viene regolata da apposite convenzioni approvate dal Consiglio nazionale.~~

~~Salvo quanto disposto al precedente co. 2 per i soci aggregati, ogni socio:~~

- ~~a) partecipa a tutte le attività e fruisce dei servizi di CASACONSUMPROPRIETA';~~
- ~~b) partecipa ad ogni manifestazione e sostiene le iniziative della vita associativa.~~

## Art. 6

~~L'associazione richiede che ogni socio adempia ai seguenti doveri:~~

- ~~a) operare attivamente per affermare i principi, le idee, gli indirizzi e le iniziative promosse da CASACONSUMPROPRIETA';~~
- ~~b) partecipare alle riunioni e alle manifestazioni dei consumatori, collaborando all'elaborazione delle decisioni, nonché alla formulazione e realizzazione di tutte le iniziative ed attività approvate dagli organi statutari;~~

~~e) versare regolarmente i contributi associativi secondo le indicazioni e le norme fissate dagli organi competenti;~~

~~d) osservare e adempiere alle decisioni contenute nello Statuto, Regolamenti e delibere degli organi.~~

#### ~~Art. 7~~

~~Gli associati cessano di far parte di CASACONSUMPROPRIETA' per decesso, recesso, esclusione o scioglimento dell'organizzazione aderente o associata.~~

#### ~~Art. 8~~

~~L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.~~

~~La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al comitato esecutivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.~~

#### ~~Art. 9~~

~~L'associato, oltre ai casi previsti dalla legge, può essere escluso quando:~~

~~— non osserva le disposizioni dello Statuto e del Regolamento, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi;~~

~~— in qualunque modo danneggia o tenta di danneggiare gli interessi di CASACONSUMPROPRIETA';~~

~~— quando esercita in proprio o entrando a far parte di altre organizzazioni, attività in contrasto con CASACONSUMPROPRIETA'.~~

~~L'esclusione viene deliberata dal Comitato esecutivo. Contro di essa è ammesso ricorso al Consiglio nazionale entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.~~

#### ~~Art. 10~~

~~Nel caso di recesso, esclusione o scioglimento, l'associato che cessa di far parte di CASACONSUMPROPRIETA' non ha diritto alla restituzione della quota sociale versata.~~

#### **Art. 6**

**I Soci cessano di far parte di CASACONSUMPROPRIETA' per scioglimento dell'organizzazione aderente o associata, morosità, recesso o esclusione per i seguenti motivi:**

- non osservanza delle disposizioni dello Statuto e/o delle deliberazioni degli organi;**
- esercizio in genere di attività e/o partecipazioni ad altre organizzazioni in contrasto con gli interessi e le finalità di CASACONSUMPROPRIETA'.**

**L'esclusione viene decisa dal Presidente Nazionale. Contro di essa è ammesso**

**ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.**

**Il Socio che cessa di far parte di CASACONSUMPROPRIETA' non ha diritto alla restituzione della quota sociale versata.**

## **ORGANI**

**Art. 7 - già art. 11**

Sono organi nazionali:

1. il Congresso nazionale;
2. il Presidente;
3. il Comitato esecutivo;
4. il Consiglio nazionale ;
5. il Collegio dei Revisori Legali;

**6. il Collegio dei Probiviri**

**Art. 8 – già Art. 12**

Il Congresso nazionale è il massimo organo deliberante di CASACONSUMPROPRIETA'.

**Esso è costituito dai Soci onorari e dai Soci ordinari.**

**Le persone fisiche, le persone giuridiche ed i condomini esprimono un voto ciascuno; le associazioni hanno diritto ad un voto per il legale rappresentante pro tempore ed a un voto per ogni 500 (cinquecento) soci o frazione di 500.**

~~Esso è costituito dai rappresentanti dei soci espressi dalle strutture e associazioni aderenti e dai rappresentanti dei soci individuali delegati su base regionale, secondo modalità e criteri definiti dal Consiglio, in misura comunque non inferiore a un delegato ogni 500 (cinquecento) soci o frazione di 500 (cinquecento), regolarmente iscritti alle associazioni territoriali, secondo le disposizioni di un emanando regolamento.~~

Il Congresso ha tutti i poteri per conseguire le **seguenti** finalità sociali ed in particolare:

1. elegge il Presidente, i componenti del Consiglio nazionale e di cui all'art. 13 lett. a), **il Collegio dei Revisori legali ed il Collegio dei Probiviri sulla base di liste contenenti l'indicazione del rispettivo Presidente. Non può accedere alle cariche sociali chi fa parte di associazioni od organizzazioni che per natura o finalità possano essere in contrasto o in concorrenza con CASACONSUMPROPRIETA'**;

2. fissa gli indirizzi programmatici dell'attività di CASACONSUMPROPRIETA' per il quadriennio successivo.

**3. approva eventuali modifiche dello Statuto.**

Il Congresso si riunisce:

- a) in sessione ordinaria, ogni quattro anni per trattare gli argomenti indicati precedentemente sub 1) e 2);
- b) in sessione straordinaria, qualora ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio nazionale.

**Il Congresso nazionale è convocato dal Presidente con preavviso di giorni 30 – ovvero 15 in caso di urgenza – mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, per e-mail o per lettera raccomandata.**

**Il Congresso nazionale è convocato dal Presidente con preavviso di giorni trenta (30) - ovvero di giorni quindici (15) in caso di urgenza - mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, per e-mail o per lettera raccomandata, con indicazione del giorno, luogo ed ora dell'adunanza in prima convocazione e l'indicazione della seconda convocazione con i medesimi requisiti a non meno di un giorno di arco temporale, nonché l'elenco delle materie da trattare nell'ordine del giorno.**

**Il Congresso nazionale è validamente costituito in prima convocazione quando siano presenti in proprio o per delega almeno i tre quarti dei partecipanti; in seconda convocazione, da tenersi non oltre il giorno successivo alla prima, qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza.**

**Per le elezioni delle cariche sociali, si procede, con votazione a scrutinio segreto, oalzata di mano, su liste di nominativi distinti per organo e corrispondenti nel numero a quello previsto per ciascun organo.**

**Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i generi; nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai quattro quinti dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del genere meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.**

**Le liste debbono essere depositate presso la sede sociale, almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione, e debbono essere presentate a cura di una o più Associazioni socie effettive della CASACONSUMPROPRIETA' con diritto di partecipazione al Congresso e che rappresentino almeno un terzo del totale di tutti i soci aderenti; il presentatore della lista é garante delle candidature e delle relative accettazioni. Il Presidente uscente può presentare una propria lista di candidati per il Consiglio nazionale, per il Collegio dei Revisori Legali e per i Probiviri con la sua**



sola sottoscrizione; risultano eletti i candidati della lista che riporta il maggior numero di voti, calcolati secondo quanto sopra stabilito, e, a parità di voti, di quella depositata per prima nella sede sociale. La lista che riporta il maggior numero dei voti ha diritto al 70% dei componenti del Consiglio nazionale, il restante 30% viene ripartito proporzionalmente tra le liste di minoranze.

Per le operazioni elettorali e lo scrutinio delle schede il Congresso nomina, su proposta del Presidente Nazionale, tre scrutatori tra i componenti del Consiglio nazionale presenti che ricoprano tale funzione da almeno due mandati.

A chiusura di ogni riunione il Congresso nomina, su proposta del Presidente Nazionale, una Commissione di verifica dei poteri per la riunione successiva, composta da tre componenti effettivi di cui uno con funzione di Presidente e da due supplenti, uno dei tre in rappresentanza della minoranza. La Commissione, prima dell'apertura dei lavori assembleari, accerta il possesso dei requisiti di partecipazione dei Soci presentando alla Presidenza del Congresso le relative risultanze.

#### **Art. 9 ~~già art. 13~~**

~~Il Consiglio nazionale dell'Associazione è composto:~~

- ~~a) da 20 (venti) a 51 (cinquantuno) componenti eletti dal congresso;~~
- ~~b) da 1 (uno) rappresentante per ogni regione associativamente costituita e operante.~~

~~Il Consiglio nazionale elegge al suo interno su proposta del Presidente i componenti del Comitato esecutivo, tra cui i Vice presidenti.~~

~~Il Consiglio nazionale si riunisce di regola due volte l'anno.~~

~~Il Consiglio nazionale quale organo deliberativo permanente:~~

- ~~a) formula il programma annuale dell'Associazione sulla base delle direttive approvate dal Congresso;~~
- ~~b) approva i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Comitato esecutivo e le relative relazioni; delibera l'entità delle quote associative;~~
- ~~c) convoca il Congresso nazionale;~~
- ~~d) istituisce, su proposta del Comitato esecutivo, i settori, i servizi e gli uffici stabilendone le attribuzioni;~~
- ~~e) approva, su proposta del Comitato esecutivo, il Regolamento di cui all'art. 3;~~
- ~~f) elegge i componenti del Collegio dei revisori dei conti;~~
- ~~g) delibera a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti eventuali cooptazioni di membri~~

~~motivata da esigenze di rappresentanza territoriale o settoriale; il numero dei membri cooptati non può essere superiore al 20% (venti per cento) dei componenti eletti. Il numero dei membri eletti dal Congresso deve comunque essere superiore al numero dei membri facenti parti del Consiglio nazionale a qualsiasi altro titolo;~~

~~h) approva il regolamento per la partecipazione dei soci aderenti e/o affiliati al Congresso;~~

~~i) detta i criteri per la ripartizione di eventuali proventi da destinare alle attività promozionali e ai servizi di cui all'art. 20, lett. c ed e.~~

~~Le associazioni aderenti ad CASACONSUMPROPRIETA' non sono legittimate a proporre azioni giudiziarie a tutela di interessi collettivi diffusi in nome e per conto di CASACONSUMPROPRIETA'.~~

~~Tale legittimazione spetta esclusivamente al Comitato esecutivo di CASACONSUMPROPRIETA' e alle rappresentanze regionali, anche su delega del Comitato stesso.~~

**Il Consiglio nazionale dell'Associazione è composto da un massimo di 15 (quindici) componenti eletti dal Congresso nazionale.**

**Il Consiglio nazionale dura in carica 4 anni ed elegge al suo interno, su proposta del Presidente, i componenti del Comitato esecutivo, tra cui i Vice presidenti, uno dei quali con funzione di Vicario.**

**Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente, o in sua mancanza dal Vice presidente Vicario, con preavviso di 7 giorni – ovvero 3 giorni in caso di urgenza – mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, e-mail o lettera raccomandata.**

**Il Consiglio nazionale si riunisce di regola almeno una volta l'anno e con deliberazione assunta con almeno il voto favorevole della maggioranza dei presenti:**

**a) formula il programma annuale dell'Associazione sulla base delle direttive approvate dal Congresso nazionale;**

**b) approva i bilanci preventivo e consuntivo e le relative relazioni; delibera l'entità delle quote associative;**

**c) istituisce, su proposta del Presidente, i settori, i servizi e gli uffici stabilendone le attribuzioni;**

**d) delibera, su proposta del Presidente, l'eventuale cooptazione dei componenti; il numero dei componenti cooptati non può essere superiore al 45% (quarantacinque per cento) di quelli eletti.**

## **Art. 10 già Art. 14**

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da **7 (sette)** componenti **eletti su proposta del Presidente Nazionale dal Consiglio Nazionale** ~~tra i quali almeno cinque tre scelti tra rappresentanti dei soci fondatori e i soci onorari.~~

Il Comitato esecutivo dura in carica quattro anni e le sue deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. ~~che rappresentino almeno la metà dei partecipanti e può delegare compiti o attribuzioni agli altri organi statutari.~~

Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, ~~da uno dei tre Vice Presidenti~~ **dal Vice presidente Vicario con preavviso di sette giorni – ovvero tre giorni in caso di urgenza – mediante e-mail e pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.**

Il Comitato esecutivo:

- a) esamina e coordina nell'ambito delle scelte del Consiglio nazionale lo stato dell'attività operativa dell'Associazione ed il suo raccordo con le strutture e le attività ~~regionali/territoriali~~ **istituzionali;**
- b) ~~impegna l'Associazione nei confronti di terzi e prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento dell'Associazione, per l'attuazione dei programmi di attività, per lo svolgimento di ricerche o studi e per la preparazione di documentazione e di quanto altro sia utile o necessario, costituisce,~~ **su proposta del Presidente Nazionale,** apposti uffici/settori/servizi comunque denominati operativi nei vari campi di attività dell'Associazione; ~~e potrà avvalersi di collaborazioni tecnico-scientifiche per l'espletamento dell'attività dell'Associazione;~~
- c) predispone i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;

~~Inoltre il Comitato esecutivo:~~

- ~~e) convoca il Consiglio nazionale, determinandone l'ordine del giorno;~~
- ~~d) predispone i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;~~
- ~~e) delibera le variazioni di bilancio, le eventuali riserve e la destinazione di nuove entrate;~~
- d)** determina **su proposta del Presidente** l'entità e modalità delle contribuzioni dovute dalle strutture dell'associazione agli organi centrali, nonché le quote associative annuali o periodiche ~~da ratificare dal Consiglio nazionale;~~
- g) e)** autorizza il Presidente ad accettare lasciti, donazioni, eredità, legati, atti di liberalità, sovvenzioni e contributi non in contrasto con le finalità dell'Associazione;

~~h) decide l'azione o la costituzione in giudizio dell'associazione, delegando il Presidente o altro componente del Comitato esecutivo a sottoscrivere la procura; tale sottoscrizione impegna l'Associazione processualmente e nei confronti dei terzi;~~

**f) è legittimato a proporre od a resistere ad azioni giudiziarie tese alla tutela degli interessi dell'Associazione, delegando il Presidente o altro Componente del Comitato esecutivo a sottoscrivere la procura; tale sottoscrizione impegna l'Associazione processualmente e nei confronti dei terzi;**

~~i) ratifica i provvedimenti assunti dal Presidente in via d'urgenza;~~

### **Art. 11 già Art. 15**

I Comitati tecnico-scientifici possono essere istituiti su richiesta **proposta** del Presidente **Nazionale**.

Essi sono composti da un minimo di tre membri **soggetti** nominati dal Comitato esecutivo, tra cui uno con funzioni di Presidente scelto tra i componenti del Comitato medesimo.

~~Il Presidente del CTS sottoscrive gli atti e tutto quanto occorra per l'esecuzione delle delibere.~~

I verbali del Comitato tecnico-scientifico devono essere riportati in apposito registro nel quale i membri **soggetti** dissenzienti hanno diritto di verbalizzare il proprio parere.

### **Art. 12 già Art. 16**

**Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, è eletto dal Congresso nazionale e dura in carica 4 anni.** ~~e la sua elezione deve risultare dal verbale del Consiglio nazionale del Congresso Nazionale che lo ha eletto.~~

~~Il Presidente dura in carica quattro anni e, nell'ambito degli indirizzi deliberati dal Congresso e da ogni eventuale conseguente decisione, adottata dal Consiglio nazionale, assume le determinazioni necessarie per il regolare svolgimento dell'attività associativa, sotto il profilo gestionale, organizzativo, amministrativo e finanziario.~~

~~Oltre ai compiti e funzioni previsti nel regolamento attuativo dello statuto, il Presidente~~

**Le attribuzioni del Presidente comprendono, tra l'altro, i seguenti poteri:**

- a) assumere e licenziare il personale dipendente;**
- b) concludere contratti di qualsiasi natura, compresi quelli relativi ad incarichi di collaborazione;**
- c) sostenere spese ordinarie e straordinarie nel rispetto delle previsioni dei singoli capitoli di bilancio;**

- d) **convocare, presiedere e coordinare il Congresso nazionale, il Consiglio nazionale ed il Comitato esecutivo;**
- e) coordinare l'attività dell'Associazione anche per i rapporti esterni;
- f) **può** delegare per singoli atti o categoria di essi ~~i membri~~ **i componenti** del Comitato esecutivo e nominare i responsabili dei settori, collaboratori ed esperti;
- g) **può** accettare da soggetti pubblici e privati lasciti, donazioni, eredità, legati, atti di liberalità, sovvenzioni e contributi non in contrasto con le finalità dell'Associazione, previa autorizzazione del Comitato esecutivo.
- h) **può** nominare i responsabili dei settori/servizi/uffici operativi, dei Comitati tecnico-scientifici, sceglie collaboratori ed esperti;
- i) **può** nominare i rappresentanti dell'Associazione presso Comitati consultivi o decisionali di organismi pubblici o istituzionali;
- j) **può** nominare i dirigenti e i responsabili periferici in assenza o nelle more della costituzione degli organi.

In assenza del Presidente o per motivato impedimento, i poteri ad esso conferiti sono esercitati dal Vice presidente ~~delegato~~ **Vicario**.

#### **Art. 13 già Art. 17**

Il Collegio dei Revisori Legali è ~~composto~~ **costituito** da 3 (tre) ~~membri~~ **componenti** effettivi e 2 (due) supplenti eletti dal **Congresso nazionale** ~~Consiglio nazionale~~.

Il Collegio, il cui Presidente **è eletto a maggioranza all'interno del Collegio stesso**, rimane in carica un quadriennio **ed** i suoi ~~membri~~ **componenti** possono essere rieletti.

I revisori possono partecipare alle riunioni del Comitato esecutivo, a quelle del Consiglio nazionale e al Congresso nazionale, limitatamente alle materie di loro competenza.

#### **ART. 14**

**Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque componenti, tre effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso nazionale fra i non soci.**

**Il Collegio giudica su tutte le questioni che non siano riservate dal presente Statuto ad altri organi.**

**In particolare, il Collegio dei Probiviri esprime un giudizio inappellabile e vincolante, per ogni controversia che ad esso venga deferita dal Presidente dell'Associazione dalle parti tra le quali la controversia è insorta, e ciò anche con riferimento agli obiettivi di prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione, in particolare**

**per cause direttamente o indirettamente fondate sul genere, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età e l'orientamento sessuale.**

**Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni e adotta le procedure più idonee per assicurare il rispetto del principio dell'integrità del contraddittorio e dei diritti della difesa. La pronuncia del Collegio assume valore di lodo arbitrale irrituale.**

**La carica di proboviro é incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.**

## **STRUTTURE TERRITORIALI**

### **Art. 15 già Art. 18**

~~CASACONSUMPROPRIETA' funziona **opera** a livello decentrato regionale, provinciale e comunale attraverso l'apertura di sportelli, **associazioni locali**, a cura delle **ed** associazioni **ad essa** aderenti.~~

~~I singoli organismi di rappresentanza di CASACONSUMPROPRIETA' a tale livello sono scelti dal Consiglio nazionale su proposta delle associazioni di cui al comma precedente.~~

~~Nella fase transitoria la tessera delle associazioni predette funge anche da tessera di CASACONSUMPROPRIETA', previa espressa accettazione da parte dei soci di esse.~~

~~Il Congresso nazionale disciplinerà l'organizzazione territoriale e regionale di CASACONSUMPROPRIETA' secondo i seguenti principi:~~

~~- funzionamento come struttura decentrata di CASACONSUMPROPRIETA' regionale e nazionale;~~

~~- costituzione di un'associazione con uno statuto conforme a quello nazionale;~~

~~- attività territoriale diretta e coordinata da un responsabile nominato, per il primo periodo, dal Presidente della struttura nazionale di CASACONSUMPROPRIETA'.~~

~~Possono far parte di CASACONSUMPROPRIETA' territoriale anche i gruppi di acquisto, comitati, leghe, associazioni che si formano a livello territoriale, in singoli enti o in strutture ed impresa di servizio finalizzati alla tutela del consumatore.~~

**Possono far parte delle Associazioni territoriali regionali e comunali di CASACONSUMPROPRIETA' gli stessi soggetti che possono far parte di CASACONSUMPROPRIETA' Nazionale.**

## **FINANZA – PATRIMONIO**

### **Art. 16 già Art. 19**

L'esercizio finanziario della Associazione corrisponde all'anno solare.

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere approvati dal Consiglio Nazionale di norma entro il mese di aprile di ogni anno.

### **Art. 17 già Art. 20**

Per il raggiungimento degli scopi previsti all'art. 4 e per quanto altro è ritenuto utile per il migliore conseguimento degli stessi, CASACONSUMPROPRIETA' si avvale, senza scopo di lucro:

- a) delle quote associative individuali riscosse con rimessa diretta, per delega o su convenzione o in qualsiasi altra forma;
- b) dei contributi degli Enti locali, della Regione, dello Stato, delle organizzazioni comunitarie, europee e internazionali;
- c) delle risorse **non economiche** provenienti da progetti, studi, pubblicazioni, sondaggi, documentazioni **e** ricerche ~~e quant'altro realizzato per conto degli aderenti e di terzi, istituzioni pubbliche ed organismi privati;~~
- d) ~~dei proventi ricavati da sottoscrizioni~~ **da** contributi ordinari e straordinari, pubblici o privati, o da lasciti, donazioni, eredità, legati o atti di liberalità;
- e) ~~di ogni altra entrata proveniente in ragione dei servizi prestati o dei fini perseguiti.~~

### **Art. 18 già Art. 21**

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'Associazione è proprietaria o titolare a qualsiasi titolo, e di tutti gli altri beni su cui vanta diritti.

I singoli associati **soci**, ~~gruppi di associati~~ le associazioni **aderenti regionali e comunali** di CASACONSUMPROPRIETA' e le associazioni aderenti a CASACONSUMPROPRIETA' non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna a qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati per tutto il periodo di esistenza di CASACONSUMPROPRIETA'.

### **Art. 22**

~~L'Associazione risponde di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria esclusivamente delle obbligazioni assunte dal Comitato esecutivo nazionale, con esclusione delle obbligazioni assunte dalle proprie strutture regionali.~~

### **Art. 19 già Art. 23**

Le organizzazioni **associazioni** regionali e **comunale** e territoriali, e di settore e le persone che le rappresentano **i loro rappresentanti legali e i loro componenti** sono **direttamente ed esclusivamente** responsabili per le obbligazioni assunte e non potranno per qualsiasi titolo o causa, e in specie per il fatto dell'adesione a CASACONSUMPROPRIETA' o della dipendenza da essa, chiedere d'essere sollevate dalle stesse **obbligazioni; tali Associazioni svolgeranno quindi tutte le loro attività mediante autofinanziamento.**

### **Art. 24**

~~Il Comitato esecutivo ha facoltà di verifica dei bilanci delle strutture regionali e territoriali. Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti nei confronti o a favore delle strutture territoriali, costituiscono normale attività d'assistenza propria dell'Associazione, senza assunzione di corresponsabilità.~~

## **SCIoglimento**

### **Art. 20 già Art. 25**

Il Consiglio nazionale, venuti a mancare i presupposti che hanno dato origine a CASACONSUMPROPRIETA', ne può proporre lo scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso esclusivamente dal Congresso nazionale con la maggioranza di 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento o liquidazione dell'associazione, il patrimonio sarà devoluto nei modi stabiliti dallo stesso Congresso, in ottemperanza alle norme vigenti.

~~Per quanto attiene ai contributi statali eventualmente ricevuti per la prevenzione alla lotta all'usura, si applicherà quanto disposto dall'art. 10, co. 2, del DPR n. 315/1997 (regolamento di attuazione della legge n. 108/1996 – art. 15).~~

## **MODIFICHE STATUTARIE**

### **Art. 21 già Art. 26**

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate, **su proposta del Presidente Nazionale**, dal Congresso nazionale con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei ~~vetanti~~ **presenti** che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto **presenti**.

Le modifiche di cui all'art. 7 dell'atto costitutivo nonché quelle di semplice adeguamento ad



~~obblighi di legge, deliberate dal Consiglio nazionale con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti che rappresentino la maggioranza degli aventi diritto al voto, saranno ratificate, alla prima riunione del Congresso con le modalità di cui al co-1.~~

## **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 22 già Art. 27**

Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le leggi vigenti in materia.

Le strutture **associazioni** regionali **e comunali** e territoriali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esse i propri Statuti.

Le norme degli Statuti e dei regolamenti periferici **regionali e comunali** in contrasto con il presente Statuto sono inefficaci nei confronti di CASACONSUMPROPRIETA' nazionale, degli associati e di terzi.

La competenza a dichiararne la inefficacia è del Consiglio nazionale.